

Comune di Bardonecchia (Torino)

D.C.C. 12/2026-L. 65/2012-“AMPLIAMENTO BACINO ARTIFICIALE IN LOCALITÀ CHESAL-BOSCO E REALIZZAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO” DETERMINA N. 53 DEL 17.02.2026 DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA EX ART. 38 DEL D. LGS. 36/2023 E ART. 17BIS COMMA 15BIS DELLA L.R. 56/77 – VARIANTE ALLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO, VARIANTE AL P.R.G.C. E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Premesso che:

-in data 12.12.2024 con nota registrata al prot. 22778, è pervenuto da parte del progettista ing. Francesco Belmondo dello studio BBE s.r.l., per conto della soc. Colomion S.p.A. (sulla base della convenzione rep.803 tra Comune di Bardonecchia e Colomion S.p.A. per la prestazione dei servizi ingegneristici di progettazione e direzione lavori delle opere di miglioramento dei comprensori sciistici di competenza pubblica di cui alla Legge 65/2012) il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi dell'art. 41 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 relativo all'intervento “*Legge 65/2012 - Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio*”;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 5.02.2025 è stato approvato il Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C., che è entrato in vigore il 27.02.2025 con la pubblicazione sul BUR Piemonte, recepente l'individuazione delle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano di cui alla L.R. 2/2009 e s.m.i. approvata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7491 del 29-09-2023;

- il progetto in esame è compreso nella lista degli interventi ai sensi della L.65/2012 “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006”, nell'ambito del “Progetto per il miglioramento dal punto di vista sciistico del comprensorio olimpico di Bardonecchia”, e prevede l'ampliamento dell'attuale bacino di accumulo per l'impianto di innevamento delle piste da sci del comprensorio denominato “del Chesal- Bosco” portando la capacità di invaso dagli attuali 8.500 m³ alla capacità di 20.300 m³ di acqua immagazzinata nonché la realizzazione di una nuova stazione di pompaggio seminterrata nei pressi del bacino medesimo. Oltre all'utilizzo tecnico per innevamento invernale, il laghetto sarà utilizzabile in forma “turistica” d'estate e, fondamentale vista la siccità sempre più presente nell'area a causa dei cambiamenti climatici, per uso antincendio, in linea con criteri di adattamento previsti nel Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) adottato dal Comune di Bardonecchia.

Richiamato l'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 che riporta quanto segue:

“Art. 38. (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:

a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.

..omissis...

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dall'amministrazione procedente, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.”

Richiamato l'art. 17bis comma 15 bis della L.R. 56/77 che riporta quanto segue:

“Art. 17bis (varianti semplificate)

“Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto”

Visto l'art. 5bis comma 1bis della L.R. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna” introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 17/2024, il quale prevede, per i comuni nei quali il P.R.G.C. risulti già adeguato e recepitente l'individuazione delle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano, che “in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell' articolo 17 bis della L.R. 56/1977 , .. omissis”.

...OMISSIS...

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto della Determinazione finale e conclusiva n. 53 del 17.02.2026 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'opera denominata “Legge 65/2012 - Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 - Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, subordinandolo all'ottemperanza delle prescrizioni formulate nei provvedimenti autorizzativi e nei pareri finali emessi dai singoli enti ed allegati al provvedimento a farne parte

integrante, a seguito di positiva valutazione tecnico amministrativa sulla base delle risultanze della Conferenza dei servizi del 16.02.2026.

3. Di dare atto che il succitato provvedimento, ai sensi del D.P.R. 327/2001 s.m.i. e dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici, ha effetto di variante allo strumento urbanistico vigente ed alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ai sensi della L.R. 2/2009, recepisce il provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari come meglio riportati in premessa e comporta la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001.
4. Di confermare quanto riportato nella succitata Determinazione finale e conclusiva n. 53 del 17.02.2026, recependo la variante allo strumento urbanistico vigente ed alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ai sensi della L.R. 2/2009 come meglio definito nei documenti progettuali facenti parte del P.F.T.E. ed in particolare nei seguenti elaborati, confermando inoltre la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera:
 5.
 - 8.1 *Relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico*
 - 8.2 *Planimetria catastale*
 - 8.3 *Elenco ditte*
 - 8.3.1 *Piano particellare di esproprio, asservimento, occupazione temporanea*
 - 8.3.2 *Relazione procedura espropriativa*
 - 8.4 *3C - Zonazione - Attuale*
 - 8.5 *3C - Zonazione - Variante*
 - 8.6 *3G - Vincoli Urbanistici e fasce di rispetto - Attuale*
 - 8.7 *3G - Vincoli Urbanistici e fasce di rispetto - Variante*
 - 8.8 *Relazione proposta di variante al PRGC*
 - 9.1 *AS2.b Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano (L.R. 2/2009 e s.m.i.). Aree sciabili e prgc - Attuale*
 - 9.2 *AS2.b Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano (L.R. 2/2009 e s.m.i.). Aree sciabili e prgc - Variante*
 - 9.3 *AS3.b Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano (L.R. 2/2009 e s.m.i.). Aree sciabili e quadro dei dissesti - Attuale*
 - 9.4 *AS3.b Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano (L.R. 2/2009 e s.m.i.). Aree sciabili e quadro dei dissesti - Variante*
 - 9.5 *AS4.a Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano (L.R. 2/2009 e s.m.i.). Aree sciabili su ortofotocarta - Attuale*
 - 9.6 *AS4.a Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano (L.R. 2/2009 e s.m.i.). Aree sciabili su ortofotocarta - Variante*
 - 9.7 *Relazione illustrativa - AS5.a*
 - 9.8 *Aree Sciabili su corografia e BDTRE*
 - 9.9 *Aree Sciabili su ortofotocarta*
 - 9.10.1 *Aree Sciabili su PRGC*
 - 9.10.2 *Aree Sciabili su tavola P2*
 - 9.10.3 *Aree Sciabili su tavola P4*
 - 9.10.4 *Aree Sciabili su tavola Rete Natura 2000*
 - 9.10.5 *Aree Sciabili su cartografia dissesto*

9.10.6 *Aree Sciabili su tavola SIVA*

6. Di aver acquisito, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, il parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, inserito solo nell'originale del presente atto.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000, con una seconda distinta votazione palese per alzata di mano che registra il seguente esito.